



Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri Ape Sociale

Analisi e commento a cura del Servizio Politiche Previdenziali UIL

Sono stati finalmente firmati dal Presidente del Consiglio i decreti attuativi dell'Ape sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci. Due decreti che sanciscono una prima importante reintroduzione di flessibilità nel sistema previdenziale italiano superando in parte le rigidità imposte dagli interventi Monti-Fornero. Principio di flessibilità che viene affermato da entrambe le misure.

L'Ape sociale, infatti, consente l'uscita dal lavoro con un reddito ponte che accompagna alla pensione a partire dai 63 anni di età, mentre il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci stabilisce che 41 anni di contributi sono sufficienti per andare in pensione. Questi interventi sono un primo passo nella giusta direzione. Il lavoro per rendere piena la flessibilità continuerà nella fase 2 del confronto con il Governo.

A questo proposito bisogna limare alcune imperfezioni che si riscontrano nell'applicazione di queste norme e che potrebbero precludere l'accesso alle prestazioni per alcune categorie di lavoratori in particolare del settore edile ed agricolo. La UIL si sta già mobilitando per rendere per tutti pienamente esigibili queste misure.

Dobbiamo inoltre ricordare che ancora non si sta procedendo con i decreti di attuazione del meccanismo dell'Ape volontario al quale è collegata la Rita (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) con danno per tutti i lavoratori interessati ad utilizzare l'Ape di mercato e per tutti quei lavoratori iscritti alla previdenza complementare che potrebbero utilizzare la Rita. Così come ancora non è stato pubblicato il decreto ministeriale che deve operare una semplificazione della documentazione necessaria per l'accesso alla pensione per i lavori usuranti.

L'insieme di questi provvedimenti e delle misure già introdotte, come il cumulo contributivo gratuito e l'allargamento delle maglie per la pensione per chi ha svolto o svolge lavori usuranti, consentirà ad alcune decine di migliaia di persone di poter contare su un sostegno importante o su una vera e propria prestazione pensionistica a seguito della propria uscita anticipata dal mercato del lavoro, circostanza, quest'ultima, che determinerà un positivo sblocco del turn over a beneficio dei giovani.

Ape sociale

Il Dpcm firmato il 22 maggio dal Capo del Governo regola le modalità di accesso ed erogazione dell'Ape sociale, l'indennità sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) prevista dalla Legge di Bilancio 2017 e che spetta a determinate categorie di lavoratori che abbiano più di 63 anni.

L'ammontare dell'indennità sarà pari al valore del futuro trattamento previdenziale e, comunque, in misura non superiore a 1.500 euro.

Potranno richiedere l'indennità:

- a) i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali sia terminata da almeno tre mesi l'erogazione delle prestazioni previste per la disoccupazione, ed in possesso di almeno 30 anni di contributi;
- b) i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente di primo grado con una grave disabilità, ed in possesso di almeno 30 anni di contributi (in questo caso la prestazione potrà essere richiesta da un solo familiare convivente);
- c) i lavoratori che hanno una invalidità, accertata, pari o superiore al 74% e che sono in possesso di almeno 30 anni di contributi;
- d) i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa mansioni ritenute particolarmente faticose o pericolose e che hanno almeno 36 anni di contributi; la categoria è composta dalle seguenti figure professionali:
 - Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
 - Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
 - Conciatori di pelli e di pellicce
 - Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
 - Conduttori di mezzi pesanti e camion
 - Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni
 - Addetti all'assistenza di persone non autosufficienti
 - Insegnanti della scuola pre-primaria
 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori

Con il D.L. 50/2017 il Governo ha chiarito che per la maturazione del requisito di cui al punto d), ovvero 6 anni di attività svolte in via continuativa al momento di decorrenza della pensione, esso risulta essere soddisfatto anche se le medesime attività lavorative hanno subito interruzioni purché non superiori complessivamente a 12 mesi (franchigia). A condizione che le citate attività lavorative siano state svolte non oltre il settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo pari a quello delle eventuali interruzioni.

Il Dpcm nell'identificare le categorie beneficiarie fa esplicito riferimento per i lavoratori in stato di disoccupazione all'articolo 19 del D.L. 150/2015, il quale prevede la possibilità di sospensione del trattamento di disoccupazione per eventuali periodi di lavoro a termine fino a 6 mesi. Quindi i lavoratori che avessero sospeso il sussidio per prestare un'attività lavorativa a tempo determinato non perderebbero il diritto di accesso all'Ape sociale originato dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di assistenza al portatore di handicap è precisato che il beneficio spetta non solo al coniuge ma anche alla persona in unione civile.

Per il perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto e la misura del futuro trattamento previdenziale e di conseguenza per l'accesso all'Ape, il lavoratore potrà far valere tutti i periodi contributivi versati presso l'Ago e le forme sostitutive ed esclusive della medesima e presso la gestione separata costituita presso l'Inps. Non possono essere utilizzate, invece, le contribuzioni versate o accreditate presso gli enti di previdenza obbligatoria privatizzati o privati (le Casse previdenziali per i liberi professionisti).

L'Ape sociale sarà compatibile con redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui e con redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro lordi annui. Il Dpcm chiarisce che qualora si superassero queste soglie l'indennità percepita diverrà indebita e l'Inps dovrà procedere al recupero delle somme già erogate.

Inoltre, l'Ape sociale non può essere erogata a chi è già titolare di un trattamento pensionistico ed è incompatibile con le prestazioni di sostegno al reddito connesse allo stato di disoccupazione.

Il procedimento di attribuzione dell'Ape prevede due distinte fasi: il riconoscimento delle condizioni di accesso; l'erogazione della prestazione.

La domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso deve essere presentata entro il 15 luglio 2017, in caso di maturazione dei requisiti entro quest'anno. I soggetti che matureranno i requisiti nel 2018 dovranno presentare domanda entro il 31 marzo dello stesso anno. L'Inps comunicherà entro il prossimo 15 ottobre, per il 2017, ed entro il 30 giugno 2018, per lo stesso anno, l'esito delle verifiche e l'eventuale graduatoria delle domande accolte.

Le eventuali domande presentate oltre le scadenze prima ricordate ma non oltre il 30 novembre di ciascun anno saranno prese in considerazione se, a seguito del monitoraggio relativo alle domande presentate nei termini, risultassero risorse finanziarie residue.

Il riconoscimento delle condizioni con l'indicazione della prima decorrenza utile, da parte dell'Inps, consente la presentazione della domanda di accesso all'Ape

La prestazione sarà pagata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso, alla maturazione dei requisiti previsti. Per questo è consigliabile presentare domanda dell'Ape insieme con la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso.

Per quest'anno l'Ape sociale sarà corrisposto, per gli aventi diritto, dal 1° maggio.

I requisiti per l'accesso all'Ape devono essere maturati al momento della presentazione della domanda ad eccezione dei seguenti che devono comunque essere maturati entro la fine dell'anno di presentazione della domanda stessa:

- requisito anagrafico;
- anzianità contributiva;
- periodo trimestrale trascorso dalla conclusione della prestazione di disoccupazione;
- periodo di 6 anni di svolgimento in via continuativa della mansione gravosa

Il Dpcm elenca la tipologia di documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso e che di seguito viene riportata.

- I lavoratori in stato di disoccupazione dovranno produrre la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa, o del verbale di risoluzione consensuale.
- Chi presta assistenza ad un familiare disabile dovrà fornire la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità del familiare convivente assistito (come da L. 104/1992).
- Chi avesse un'invalidità pari o superiore al 74% dovrà fornire il verbale di invalidità civile a suo carico.
- I lavoratori che svolgono una delle mansioni gravose dovranno presentare una autocertificazione attestante l'anzianità contributiva e la mansione svolta, una copia del contratto di lavoro oppure una busta paga, una dichiarazione del datore (redatta su apposito modulo Inps) attestante i periodi di lavoro svolti il contratto collettivo applicato, la mansione svolta, il livello di inquadramento e l'applicazione delle voci Inail.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate il numero delle stesse dovesse discostarsi in eccesso rispetto alla dotazione delle risorse appostate, la decorrenza del beneficio sarà differita con criteri di priorità in ragione della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed a parità di requisito in ragione della data di presentazione della domanda.

Per i dipendenti del settore pubblico che ottengono l'Ape sociale i termini previsti per il pagamento del Tfr e del Tfs decorreranno dal compimento dell'età pensionabile, come prevista dalla Legge 214/2011, e non dalla cessazione del rapporto di lavoro.